

N. R.G. 2626/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2626/2014

tra

BANCA [REDACTED]

ATTORE/I

e

COMUNE DI [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **29 ottobre 2015** ad ore **10:40** innanzi al dott. Matteo Marini, sono compar-
si: per BANCA [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] **TOLANI GIOVANNI** (P.E.C. [REDACTED])

[REDACTED], oggi sostituito dall' [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [REDACTED] precisano le conclusioni come da note conclusive come gli
avv. [REDACTED]

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies*
c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott. Matteo Marini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 29 ottobre 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **2626/2014** promossa da:

BANCA [REDACTED]

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso

il difensore avv. [REDACTED]

- parte attrice -

contro

COMUNE [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

e dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]

presso il difensore avv. [REDACTED]

- parte convenuta -

Oggetto: questione di giurisdizione.

Conclusioni [REDACTED] "rigetto della eccezione di giurisdizione"

Conclusioni Comune di [REDACTED] "accoglimento eccezione giurisdizione"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti sono state chiamate ad interloquire sul profilo pregiudiziale, sollevato dalla difesa del Comune di [REDACTED], relativa al difetto di giurisdizione del



presente Tribunale. Nello specifico, il Comune ha ritenuto che, dal momento che la Banca non avrebbe impugnato alcun provvedimento amministrativo "a monte" dei successivi atti, non potrebbe sollevate censure in ordine al comportamento tenuto dal Comune in occasione e del rilascio e della successiva revoca delle lettere di *patronage*. In ogni caso, la parte pubblica ha anche rilevato come in tema di risarcimento del danno da attività amministrativa, si dovrebbe comunque ipotizzare una giurisdizione esclusiva proprio del Giudice Amministrativo.

L'eccezione sollevata non può essere condivisa.

In primo luogo, deve osservarsi come l'esistenza di interessi legittimi tutelabili di fronte al Giudice Amministrativo si lega inscindibilmente all'esercizio di una potestà pubblica, intesa quale potere di determinare una unilaterale modificazione della situazione giuridica in capo al privato. Ciò deriva da una preliminare valutazione del legislatore in termini di limitata e condizionata tutelabilità di tale posizione di fronte ad un interesse superindividuale nei cui confronti, per precisa scelta assiologia, quella posizione assume carattere recessivo. Ciò costituisce l'essenza dell'interesse soggettivo che deve sempre permanere anche ove il legislatore abbia optato per la riconduzione della tutela nell'ambito della giurisdizione esclusiva. In assenza di ciò, non vi è spazio alcuno per discorrere di giurisdizione esclusiva, anche in considerazione del fatto che, oggi, le ipotesi di tale forma di giurisdizione risultano necessariamente tipizzate dal legislatore e insuscettibili di applicazione analogia e/o estensiva.

In secondo luogo, il Comune, nel perseguimento dell'interesse pubblico, ha liberamente optato per l'utilizzo di strumenti di natura eminentemente civilistici: infatti, pacificamente le lettere di *patronage* rientrano nell'ambito degli istituti del diritto comune fruibile anche dall'Ente Pubblico (Cass., 27 settembre 1995 n. 10235). In questo contesto nessun rilievo può avere il fatto che una simile decisione sia stata assunta a conclusione di un procedimento amministrativo dal momento che esso costituisce a tutti gli effetti modalità normale di formazione della volontà dell'ente, senza che ciò influisca in nessun modo sulla natura del "prodotto" finale che può anche essere un atto paritetico.

In terzo luogo, alla luce delle domanda di parte attrice, l'operato del Comune viene qui censurato esclusivamente con riferimento ad un profilo di responsa-



bilità civile, basata su un obbligo restitutorio e sull'assunzione di una garanzia atipica per debiti di soggetto solo formalmente diverso dal Comune ma nel quale quest'ultimo aveva di fatto primari ed incisivi poteri di ingerenza, nonché una evidente situazione di cointeressenza; in altri termini, dovendosi svolgere la valutazione dell'eccezione di giurisdizione sulla base del *petitum* introdotto dall'attore, è evidente come la Banca abbia inteso censurare il comportamento dell'Ente esclusivamente su un piano di correttezza contrattuale e/o extracontrattuale, senza minimamente estendere l'ambito del giudizio alla legittimità del suo operare autoritativo che, per quanto a monte dei singoli comportamenti, non rileva in questa sede. Sulla base delle osservazioni che precedono, perdono di incisività le contestazioni svolte in sede di discussione orale dal Comune stesso in ordine alla mancata impugnazione del provvedimento con cui è stata unilateralmente dichiarata la *"intervenuta estinzione, per impossibilità sopravvenuta, degli impegni a suo tempo assunti dal Comune di [redacted] mediante sottoscrizione delle lettere di patronage elencate in premessa"* (deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 6 maggio 2013, doc. n. 29 Comune): infatti, in base al principio di vincolatività del negozio giuridico, non è ammissibile che un soggetto che ha agito come comune parte contrattuale possa non solo sciogliersi da un vincolo legittimamente formatosi, ma anche determinare, con una sorta di "colpo di spugna", l'estinzione di tutte le obbligazioni legittimamente contratte e, ciò che più conta, puntualmente adempiute dalla controparte che erogato le somme richieste.

In questo senso, dunque, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito deve essere rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di [redacted]
- 2) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza.

Il Giudice
dott. Matteo Marini

